

RAG.SOC: IL CIGOLI S.R.L. COOP.MEDICI VALBARNO

C.F. 01495780502

IND. VIA LUIGI SALVATORI

SANTA CROCE SULL'ARNO

L. VERRALI ASSEMBLEE

FI Costituzione di società cooperativa

REPUBBLICA ITALIANA

Il primo giugno millenovecentonovantanove, in Empoli, Piazza Guido Guerra n. 8.

Avanti a me Dottor Daniele Muritano, Notaio in Empoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, previa rinuncia all'assistenza dei testimoni, fatta dalle parti di comune accordo tra loro e con il mio consenso,

Sono personalmente comparsi i signori:

1) Anna Alessi, medico, nata a San Miniato il 28 agosto 1955 ed ivi domiciliata in Via Maioli numero 18 (codice fiscale LSS NNA 55M68 I046A);

2) Marco Bargiani, medico, nato a Pisa l'1 maggio 1954 e domiciliato a San Miniato in Via Borghizzi numero 7 (codice fiscale BRG MRC 54E01 G702E);

3) Massimo Bianchi, medico, nato a Pisa il 25 gennaio 1949 e domiciliato a San Miniato in Via Gramsci numero 200 (codice fiscale BNC MSM 49A25 G702M);

4) Sauro Bimbi, medico, nato a Pontedera il 27 gennaio 1953 e domiciliato a Castelfranco di Sotto in Via 8 Marzo numero 3 (codice fiscale BMB SRA 53A27 G843G);

5) Brunella Brotini, medico, nata a Santa Croce sull'Arno il 29 settembre 1950 ed ivi domiciliata in Via Copernico numero 13 (codice fiscale BRT BNL 50P69 I177I);

6) Luciano Caciagli, medico, nato a San Miniato il 26 dicembre 1953 e domiciliato a Montopoli in Val d'Arno in frazione Marti, Via Martiri della Libertà numero 14 (codice fiscale CCG LCN 53T26 I046W);

7) Filippo Calcini, medico, nato a Massa il 19 aprile 1952 e domiciliato a Santa Croce sull'Arno in Via Sanzio numero 6 (codice fiscale CLC FPP 52D19 F023Z);

8) Mario Canunisa, medico, nato a Noci il 12 agosto 1955 e domiciliato a Fucecchio in Via Berlinguer numero 7 (codice fiscale CMM MRA 55M12 F915H);

9) Luciano Ciampini, medico, nato a Fucecchio il 15 aprile 1952 e domiciliato a San Miniato in Via Montegrappa numero 27 (codice fiscale CMP LCN 52D15 D815R);

10) Andrea Ferreri, medico, nato a Pontedera il 5 agosto 1957 e domiciliato a San Miniato in Via Fiume numero 98 (codice fiscale FRR NDR 57M05 G843G);

11) Alessandro Gori, medico, nato a San Miniato il 30 luglio 1950 ed ivi domiciliato in Via Marzana numero 9/B (codice fiscale GRO LSN 50L30 I046Y);

12) Stefano Logli, medico, nato a Cascina il 24 aprile 1950 e domiciliato a Fucecchio in Via dell'Unità d'Italia numero 34 (codice fiscale LGL SFN 50D24 B950N);

13) Marino Lupi, medico, nato a Fucecchio il 14 gennaio 1958 ed ivi domiciliato in Via dei Cerchi numero 14 (codice fiscale

RAG.SOC: IL CIGOLI S.R.L. COOP.MEDICI VALDARNO

C.F. 01495780502

IND. VIA LUIGI SALVATORI

SANTA CROCE SULL'ARNO

le LPU MRN 58A14 D815G);

14) Anna Maria Mattaliano, medico, nata a Caltavuturo il 9 maggio 1955 e domiciliata a Fucecchio in Via Giusti numero 46 (codice fiscale MTT NMR 55E49 B430J);

15) Rossella Mengozzi, medico, nata a Fucecchio il 22 aprile 1954 ed ivi domiciliata in Via Buonarroto numero 89 (codice fiscale MNG RSL 54D62 D815B);

16) Dania Moriani, medico, nata a Fucecchio il 5 maggio 1957 ed ivi domiciliata in Via Battisti numero 56 (codice fiscale MRN DNA 57E45 D815E);

17) Enrico Pandolfi, medico, nato a San Miniato il 2 novembre 1956 ed ivi domiciliato in Via Aldo Moro numero 81 (codice fiscale PND NRC 56S02 I046G);

18) Goliardo Paroli, medico, nato a Pontedera il 18 maggio 1952 e domiciliato a Orentano in Via Sturzo numero 6 (codice fiscale PRL GRD 52E18 G843R);

19) Riccardo Pertici, medico, nato a Empoli il 28 luglio 1950 e domiciliato a San Miniato, località La Scala, Piazza Trieste numero 6 (codice fiscale PRT RCR 50L28 D403A);

20) Giovanni Susini, medico, nato a Montopoli in Val d'Arno il 12 luglio 1950 e domiciliato a San Miniato in Via Aldo Moro numero 77 (codice fiscale SSN GNN 50L12 F686Z);

21) Paolo Urbani, medico, nato a Castelfranco di Sotto il 27 settembre 1950 ed ivi domiciliato in Via Poggiadorno numero 48 (codice fiscale RBN PLA 50P27 C113P);

22) Marcello Viviani, medico, nato a Cortona il 24 maggio 1954 e domiciliato a San Miniato in Piazza XX Settembre numero 17 (codice fiscale VVN MCL 54E24 D0770).

Dell'identità personale dei comparanti, tutti cittadini italiani, io Notaio sono certo.

I comparanti, in virtù del presente atto, costituiscono fra loro una società cooperativa denominata "Cooperativa Medici Valdarno "Il Cigoli" - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata" (in breve "Co.Me.Va. "Il Cigoli" S.r.l."), con sede in Santa Croce sull'Arno, Via Salvatori numero 6, con il capitale sociale formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di lire 1.300.000 (unmilionetrecentomila), senza responsabilità sussidiaria dei soci, regolata a tutti gli effetti dallo statuto sociale che, composto di quaranta articoli e debitamente sottoscritto, si allega al presente atto distinto con la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane ai comparanti.

La società si propone, attuando i principi della mutualità ed avvalendosi di tutte le agevolazioni previste dalla legge e tenendo conto del naturale sviluppo delle conoscenze tecnico scientifiche inerenti l'esercizio dell'arte medica, il miglioramento della qualità delle cure primarie e più in particolare le attività indicate all'articolo 4 dello statuto sociale.

RAG.SOC: IL CIGOLI S.R.L. COOP.MEDICI VALDARNO

C.F. 01495700502

IND. VIA LUIGI SALVATORI della Società Cooperativa a responsabilità limitata

SANTA CROCE SULL'ARNO

FI

"COOPERATIVA MEDICI VALDARNO""IL CIGOLI"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1. - Il primo giugno 1999 è costituita la Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata Cooperativa Medici Valdarno "Il Cigoli" - S.r.l. qui di seguito denominata in forma abbreviata Co.Me.Va. "Il Cigoli" - S.r.l., con sede legale in Santa Croce Sull'Arno (Pisa), Via Salvatori numero 6, la cooperativa può aprire sedi secondarie e/o aggiuntive in tutto il territorio della Comunità Europea.

Articolo 2. - La Società ha durata sino al 31 Dicembre 2090; la durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3. - La società è priva di finalità speculative, essa intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione è concretamente impegnata.

Articolo 4. - La Cooperativa esclusa qualunque attività che possa essere in contrasto con leggi o regolamenti dell'esercizio della Medicina Generale, tenendo conto del naturale sviluppo delle conoscenze tecnico scientifiche inerenti l'esercizio dell'arte medica, ha per oggetto il miglioramento della qualità delle cure primarie e dunque:

1) Lo studio, la promozione, la collocazione e l'attuazione sia presso soggetti pubblici che privati di progetti assistenziali relativi alle attività e ai compiti della Medicina Generale che siano utili a migliorare, incentivare, promuovere l'attività lavorativa dei Medici Generali soci della Cooperativa.

2) La gestione di servizi tecnico/amministrativi per gli studi dei soci comprese le attività ed i servizi a sostegno di progetti finalizzati, anche sperimentali, concordati sia con le Aziende Sanitarie, sia con altri soggetti pubblici o privati.

3) La fornitura agli associati di strumenti, tecnologie, metodologie, servizi amministrativi, ausiliari e paramedici utili alla professione.

4) La promozione di attività formative e didattiche comprendenti anche un'autonoma attività editoriale.

5) L'eventuale organizzazione, anche utilizzando équipe mediche esterne alla cooperativa, di strutture finalizzate alla reperibilità notturna e festiva ed alla sostituzione e turnazione dei soci.

6) La promozione di rapporti o convenzioni con le Associazioni del volontariato e della cooperazione sociale per lo svolgimento di attività integrative a quelle della Cooperativa.

RAG.SOC: IL CIGOLI 79. R.L.A. COOP. MEDICINA VALDARNO proprio o con convenzionamenti esterni, di centri per l'erogazione di servizi sanitari specialistici, C.F. 01495780502
 IND. VIA LUIGI SALVATORI
 SANTA CROCE SUL TIRRENO
 rispetto delle norme che regolano le incompatibilità per l'esercizio della medicina generale convenzionata.

Le prestazioni potranno essere erogate in regime libero professionale o convenzionale con Enti Pubblici o privati, categorie professionali, enti mutualistici e assicurativi nonché associazioni, circoli e sodalizi privati di qualsiasi natura.

8) La Cooperativa potrà svolgere tutti gli atti necessari ed utili per l'attuazione dell'oggetto sociale così tra l'altro: compiere operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compreso l'acquisto di immobili e di beni mobili anche registrati; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento proveniente dallo stato, da enti pubblici, istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali; concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di soci, di altre cooperative, di consorzi, a cui partecipi; richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da Enti od organismi pubblici o privati, interessati allo sviluppo della cooperazione; favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei; istituire sezioni di soci e forme di coordinamento, anche con appositi uffici, per consentire una reale e costante partecipazione dei soci alla vita della cooperativa e per avere efficienti centri di vita associativa dei soci. La costituzione, le dimensioni e la competenza territoriale delle sezioni soci saranno determinate di volta in volta dal Consiglio e sottoposte a ratifica da parte dell'Assemblea generale dei soci.

9) Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge del 31 gennaio 1992 numero 59 ed eventuali norme modificative od integrative.

Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto nell'ambito dei propri soci, la Cooperativa potrà effettuare la raccolta di prestiti da disciplinarsi con apposito regolamento.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto ogni forma.

Assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma ad altri organismi cooperativi, anche con scopi consortili e fideiussori, al fine di consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi gli approvvigionamenti ed il credito.

Allo scopo di raggiungere gli oggetti di cui al presente ar-

RAG.SOC: IL CIGOLI S.R.L. COOP.MEDICI VALDARNO

C.F. 01495780502 articolo, la cooperativa si dota di un sistema ~~informativo~~ col

IND. VIA LUIGI SALVADORI di raccogliere elaborare e diffondere i dati raccolti.

SANTA CRUCE SULL'ARNO Tali dati elaborati, di proprietà della Cooperativa, con valenza scientifica e/o organizzativa per la professione possono essere messi a disposizione, nel rispetto delle leggi di tutela della privacy, di altri soggetti pubblici o privati, sempre nello scopo di perseguire le finalità di sviluppo e ottimizzazione delle attività dell'organizzazione.

SOCI

Articolo 5. - Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere soci le persone fisiche aventi qualifica il Medico di Medicina Generale inserite negli elenchi del convenzionamento per la medicina di famiglia con il Sistema Sanitario Nazionale, interessate al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalla Legge.

La responsabilità patrimoniale dei soci, per le obbligazioni sociali, è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Articolo 6. - Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza; assenza carichi penali pendenti, possesso laurea Medicina Chirurgia, sede e data convenzionamento per la Medicina di Famiglia, dichiarazione di effettiva attività ed organizzazione di lavoro;
- b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organismi sociali;
- c) ammontare del numero di quote che si propone di sottoscrivere; nè superiore al limite massimo fissato dalla Legge, nè inferiore al valore di una quota;
- d) impegno al versamento della tassa di ammissione.

Il Consiglio di Amministrazione, respinge le domande di ammissione in caso di mancata accettazione e le presenta invece alla prima assemblea dei soci per la ratifica in caso di parere favorevole all'accoglimento.

Con delibera dell'Assemblea ordinaria saranno stabilite le modalità per l'ammissione dei soci sovventori e gli eventuali privilegi attribuiti.

Articolo 7. - I soci cooperatori sono obbligati:

1. all'immediato versamento della tassa di ammissione, che non sarà restituita in alcun caso;
2. a sottoscrivere le quote sociali di cui al precedente articolo 6;
3. a versare le quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli;

RAG.SOC: IL CIGOLI S.R.L. COOP.MEDICI VALDARNO

C.F. 01495780502

IND. VIA LUIGI SALVATORI

SANTA CROCE SULL'ARNO

al rispetto del presente statuto, dei regolamenti e degli accordi Nazionali e Regionali di lavoro per la Medicina Generale;

5. ad adeguare entro il lasso di tempo previsto dai regolamenti i loro mezzi tecnici e le loro performances professionali ai livelli previsti dai deliberati degli organi statutari;

6. ad operare per il raggiungimento degli obiettivi assegnati loro dalla cooperativa, preventivamente discussi e concordati negli organi statutari.

Nel caso che non vi sia accordo sul percorso stabilito per il raggiungimento degli obiettivi il socio è tenuto a motivare per scritto le ragioni della sua indisponibilità che saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione. Tale motivazione scritta è dovuta in particolare nei casi di non adesione a progetti di particolare impegno e rilevanza. Il Consiglio ha facoltà di esentare il socio dalla partecipazione al progetto o di confermare l'impegno. Nel caso di inadempienza reiterata del socio potrà essere attivata la procedura per l'esclusione.

Articolo 8. - E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali e che esplichino attività concorrente.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Articolo 9. - La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Articolo 10. - Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa con preavviso di 30 giorni.

I soci sovventori hanno diritto di recedere unicamente nei casi e con le modalità previste dal codice civile.

Articolo 11. - La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci cooperatori interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che perdano i requisiti prevista dal precedente articolo 5, ovvero che non ottemperino alle disposizioni dei comma 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 7.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso e decadenza, limitatamente al socio cooperatore, ha effetto dell'annotazione nel libro dei soci ai sensi degli articoli 2526 del codice civile e seguenti.

Articolo 12. - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consen-

RAG.SOC: IL CIGOLI S.R.L. COOP.MEDICI VALDARNO

C.F. 01495780502

IND. VIA LUIGI SALVADORI

SANTA CRUCE SULL'ARNO

1010 la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che
 nell'ipotesi di cui al successivo punto f;

- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa; salvo i casi di dilazione previsti dal regolamento;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali la danneggi moralmente o materialmente la cooperativa o che fomenti dissidi tra i soci;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 del codice civile;
- g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- h) che sia condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;
- i) che abbia subito condanne definitive che comportino l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici;
- j) la non osservanza del comma 4 e 6 dell'articolo 7 del presente statuto.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci ai sensi degli articoli 2526 codice civile e seguenti.

Articolo 13. - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.

In caso di eventuali controversie tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie, il socio può richiedere un tentativo di bonaria composizione al Collegio dei Probiviri, che agisce quale arbitro irrituale come previsto dai successivi articoli del presente statuto. Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera impugnata. In caso di mancato ricorso al Collegio dei Probiviri o in caso di mancata composizione bonaria della controversia, questa sarà demandata, a tutti gli effetti dell'articolo 808 del codice di procedura civile, alla decisione di un collegio arbitrale nominato ai sensi degli articoli 810 e seguenti del codice di procedura civile e composto di tre membri nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo di comune accordo dai primi due o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale Competente.

I soci che intendano impugnare i menzionati provvedimenti del Consiglio, dovranno notificare il ricorso al Consiglio di Amministrazione, per mezzo di ufficiale giudiziario, provveden-

RAG.SOC: IL CIGOLI S.R.L. COOP.MEDICI VALDARNO

C.F. 01495780502

IND. VIA LUIGI SALVATORI
SANTA CROCE SULL'ARNO

do alla contestuale nomina dell'arbitro, invitando la Cooperativa a designare il proprio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 810 del codice di procedura civile.

La notifica dovrà avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni dall'avvenuta chiusura dell'arbitrato irrituale senza che sia intervenuto un accordo. La proposizione del ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento adottato.

Articolo 14. - I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versato, oltre all'eventuale rivalutazione di cui all'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Articolo 15. - In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso delle quote da lui effettivamente versate, si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Articolo 16. - I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro l'anno della scadenza dei sei mesi indicati nei precedenti articoli.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che sono gli eventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, si prescrivono a favore del fondo di riserva.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 17. - Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile e illimitato e formato da:

- un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore a lire 1.300.000 (unmilionetrecentomila) pari ad euro 671,40 (seicentosettantuno virgola quaranta) e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci operatori;

- azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore nè superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci sovventori, che costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico e la ristrutturazione e/o il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 punto 9;

RAG.SOC: IL CIGOLI S.R.L. COOP.MEDICI VALDARNO

C.F. 01495780502

IND. VIA LUIGI SALVATORI
SANTA CROCE SULL'ARNO

L. VERDANI ASSEMBLEE

- b) dalla riserva ordinaria;
- c) da eventuali riserve straordinarie, formate, tra l'altro, dalle tasse di ammissione e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, o investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni nominative sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto del suo scioglimento ai sensi e per gli effetti della legge 904/77, articolo 12, e successive modifiche.

Articolo 18. - Le quote dei soci cooperatori e le azioni nominative sottoscritte dai soci sovventori potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 50% (cinquanta per cento), all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19. - Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori possono essere trasferite soltanto previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio sovventore che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione con lettera raccomandata indicando il nominativo dell'acquirente.

Il Consiglio di Amministrazione, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, dovrà pronunciarsi sulla richiesta, indicando l'acquirente alternativo in caso di non gradimento di quello proposto dal socio, o riacquisire le azioni.

Articolo 20. - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, ed alla sua presentazione con relativi allegati, all'assemblea dei soci, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza e applicando le norme legali e tributarie, nonchè redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

RAG. SOC: IL CIGOLI S.R.L. COOP. MEDICI VALBARNO

C.F. 01495780502

IND. VIA LUIGI SALVATORI
SANTA CROCE SULL'ARNO

L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti.

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

I residui attivi saranno così ripartiti:

- a) al fondo di riserva legale ordinaria almeno il 20%;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in misura di legge;
- c) ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato, nella misura che sarà stabilita dall'Assemblea, purchè nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolati dall'ISTAT, per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
- d) alla distribuzione ai soci di un dividendo, ragguagliato al capitale effettivamente versato, nella misura che sarà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare, in ogni caso il limite massimo consentito dalle leggi vigenti per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del D.L.C.P.S. 14.12.1947, n. 1577 e successive modificazioni;
- e) ad eventuale riserva straordinaria.

L'assemblea che approva il bilancio, può deliberare in deroga alle disposizioni precedenti, di destinare i residui attivi alle riserve indivisibili, salvo quanto indicato nella precedente lettera b.

ORGANI SOCIALI

Articolo 21. - Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci;
- d) il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA

Articolo 22. - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Esse possono essere convocate anche fuori della sede sociale. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi in luogo visibile nei locali della sede sociale almeno 8 giorno prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quanto siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

RAG.SOC: IL CIGOLI S.R.L. COOP.MEDICI VALDARNO

C.F. 01495700502

IND. VIA LUIGI SALVATORI
SANTA CRUCE SULL'ARNO

Articolo 23. - L'Assemblea Ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
2. procede alla nomina delle cariche sociali;
3. determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci;
4. approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
5. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
6. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
7. sceglie, tra le proposte del consiglio di amministrazione inserite nella convocazione ed all'ordine del giorno, quali siano i progetti da realizzare per il conseguimento dei fini sociali e ne indica le linee attuative di principio.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro i termini di legge dalla data della richiesta. L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Articolo 24 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quanto siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che:

- 1) sullo scioglimento e la liquidazione della società in cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

- 2) su quanto previsto dal comma 7 articolo 23 ove si richiede maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Articolo 25. - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno 1/4 (un quarto) dei soci presenti o rappresentati.

RAG.SOC: IL CIGOLI S.R.L. COOP.MEDICI VALBARNO

C.F. 01495780502

IND. VIA LUIGI SALVATORI

SANTA CROCE SULL'ARNO

Articolo 26. - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci dalla fondazione oppure successivamente da almeno 3 mesi. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Con delibera dell'assemblea ordinaria saranno stabiliti i criteri di attribuzione del diritto di voto ai soci sovventori e le eventuali modalità di riduzione proporzionale dei voti nel caso in cui, venga ad essere superato il limiti previsto dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 (ai soci sovventori possono essere attribuiti fino a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, ma i voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti all'Assemblea).

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore, nè sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali. Le Associazioni Nazionali di Categoria e le Organizzazioni cooperative cui la Cooperativa aderisce, i Sindacati maggiormente rappresentativi di categoria MG, gli Ordini dei Medici Provinciali possono partecipare, se invitati dal consiglio di amministrazione, con i propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, in qualità di uditori.

Articolo 27. - L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In sua mancanza da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario (eventualmente anche non socio) e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto dal notaio.

Articolo 28. - Ove si verificchino le condizioni previste dall'articolo 2533 codice civile ed in relazione al numero complessivo dei soci raggiunti dalla Cooperativa, alla distanza dei luoghi di lavoro dalla sede sociale, alla importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei soci alle assemblee, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, in occasione di ciascuna convocazione, di far precedere l'Assemblea generale da assemblee separate convocate nelle località sedi, anche temporanee, di lavori sociali nei quali siano occupate non meno di cinquanta soci.

Per simile specie di convocazione dovranno essere osservate le seguenti formalità:

a) le assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell'Assemblea generale;

RAG.SOC: IL CIGOLI S.R.L. COOP.MEDICI VALDARNO

C.F. 01495780502

IND. VIA LUIGI SALVATORI

SANTA CROCE SULL'ARNO

b) le date di convocazione per le singole assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma, comunque, la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell'Assemblea generale;

c) anche per le assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima e seconda convocazione che dovrà essere almeno 24 ore successiva a quella della prima;

d) nell'avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna assemblea separata, di ciascuna sede anche temporanea di attività sociale nei quali siano coinvolti non meno di cinquanta soci e, eventualmente, le località di convocazione delle assemblee separate raggruppanti più sedi di attività eventualmente, le località di convocazione delle assemblee separate raggruppanti più sedi di attività sociale prossime tra loro, ciascuna delle quali abbia un numero di soci occupati inferiore a 50;

e) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale per l'elezione dei propri delegati a questa Assemblea.

Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'assemblea generale non preceduta da assemblee separate.

Ogni assemblea separata eleggerà, scegliendoli tra i soci, nella proporzione di uno ogni dieci, o frazione di dieci soci in essa presenti o rappresentati, i propri delegati all'assemblea generale.

I processi verbali delle assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza e di astensione per ogni deliberazione presa.

Quando si adopera tale forma di convocazione, l'assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti delle assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitogli e risultante dal processo verbale della rispettiva assemblea separata.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle assemblee separate condiziona la validità dell'assemblea generale in prima convocazione ed in seconda convocazione.

Per ogni deliberazione dell'Assemblea generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base dei quelli riportati nelle singole assemblee separate e risultanti da processi verbali delle assemblee separate dai rispettivi delegati che siano presenti nell'Assemblea generale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 29. - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composta da numero 7 a numero 11 consiglieri eletti dall'assemblea dei soci. Il consigliere dimissionario rimane in carica, secondo le norme di legge, fino all'elezio-

RAG.SOC: IL CIGOLI S.R.L. COOP.MEDICI VALDARNO

C.F. 01495780502

IND. VIA LUIGI SALVATORI
SANTA CROCE SULL'ARNO

ne del nuovo amministratore da parte dell'assemblea dei soci.

L'intero Consiglio di Amministrazione si considera decaduto quando si dimette la metà più uno dei consiglieri.

I soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I Consiglieri sono dispensati da prestare cauzione.

Spetta all'Assemblea determinare i gettoni di presenza dovute per la loro attività collegiale, così come l'entità di eventuali compensi per particolari e temporanei incarichi.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare i rimborsi spese e/o compenso dovuto ai soci che siano chiamati a svolgere temporanei e particolari incarichi a favore della cooperativa.

Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile ed opportuno, oppure quando gli sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera ordinaria, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o fax o posta telematica, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto da almeno due consiglieri oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori, oppure loro parenti od affini fino al terzo grado. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle segrete, la parità importa la reiezione della proposta.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservi in modo tassativo all'assemblea.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere bilanci consuntivi e preventivi;

RAG.SOC: IL CIGOLI S.R.L. COOP.MEDICI VALDARNO
 C.F. 01495780502
 IND. VIA LUIGI SALVATORI
 SANTA CROCE SULL'ARNO

- 6
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto, che devono essere approvati dall'assemblea;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti, effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- g) conferire, procure sia generali che speciali;
- h) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- j) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni e funzioni spettano al Vice Presidente.

Articolo 30. - In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Articolo 31. - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati, procuratori e professionisti in genere, conferendo anche procure alla lite davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte, ad un membro del Consiglio.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 32. - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea anche tra i non soci. Devono

RAG.SOC: IL CIGOLI S.R.L. COOP.MEDICI VALBARNO

C.F. 01495780502

IND. VIA LUIGI SALVATORI

SANTA CROCE SULL'ARNO

inoltre essere nominati dall'Assemblea due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

Articolo 33. - Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società; vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

Il collegio sindacale deve riferire specificatamente all'assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

La mancata partecipazione senza giustificato motivo per due volte consecutive alle riunioni degli organi statutari comporta la decadenza dall'incarico.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 34. - Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri anche scelti tra persone estranee alla cooperativa ed eletti dall'Assemblea dei soci.

I tre Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 35. - I soci e le società possono rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la composizione bonaria delle controversie insorgenti in materia di decesso, recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre - sempre che possano formare oggetto di compromesso - relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nello statuto, nei regolamenti e derivanti da deliberazioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione.

I Probiviri agiscono quali amichevoli arbitri in tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e la società cooperativa, nonché in quelle tra socio e socio, sempre relativamente ai rapporti sociali. In caso di mancato ricorso il Collegio dei Probiviri, o di mancato componimento bonario, tutte le controversie tra cooperativa e socio, relative a rapporti societari, sono demandate alla decisione di un collegio arbitrale ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 808 e seguenti del codice di procedura civile.

Il Collegio sarà composto da tre membri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di competenza.

Le delibere devono essere impugnate, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla adozione o comunicazione, oppure in caso di previo ricorso al Collegio dei Probiviri, entro 30

RAG.SOC: IL CIGOLI S.R.L. COOP.MEDICI VALDARNO
 C.F. 01495780502
 IND. VIA LUIGI SALVATORI
 SANTA CROCE SULL'ARNO

L. VERGARI ASSOCIATI

giorni dalla data della constatata impossibilità di raggiungere un accordo amichevole.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 36. - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Articolo 37. - In caso di estinzione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 38. - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Articolo 39. - Le clausole mutualistiche di cui agli articoli 18, 21, e 38 sono inderogabili e devono essere, di fatto, osservate.

Articolo 40. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle legge speciali sulla cooperazione.

Firmato:

Anna Alessi - Marco Bargiani - Bianchi Massimo - Bimbi Sauro
 - Brotini Brunella - Luciano Caciagli - Filippo Calcini - Mario Cammisa - Ciampini Luciano - Andrea Ferreri - Gori Alessandro - Stefano Logli - Marino Lupi - Anna Maria Mattaliano
 - Rossella Mengozzi - Dania Moriani - Pandolfi-Enrico - Paroli Gogliardo - Pertici Riccardo - Giovanni Susini - Paolo Urbani - Marcello Viviani

Dott. Daniele Muritano Notaio

RAG.SOC: IL CIGOLI S.R.L. COOP.MEDICI VALDARNO
 C.F. 01495780502
 IND. VIA LUIGI SALVATORI
 SANTA CROCE SULL'ARNO

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilano-
 vanta ~~pe~~ può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea
 dei soci.

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni
 anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre
 1999.

Le condizioni per l'ammissione, il recesso, l'esclusione dei
 soci, le norme relative alla convocazione dell'assemblea, il
 numero degli amministratori ed i loro poteri, le norme rela-
 tive alla rappresentanza sociale ed al funzionamento della
 società sono determinate nell'allegato statuto, che deve in-
 tendersi, a tutti gli effetti, come qui letteralmente ripro-
 dotto e trascritto.

I componenti sottoscrivono ciascuno una quota di lire
 1.300.000 (unmillionetrecentomila), per cui il capitale ini-
 ziale della cooperativa risulta essere di lire 28.600.000
 (ventottomilioniseicentomila).

A componenti del Consiglio di Amministrazione, per i primi
 tre esercizi sociali, vengono eletti i soci Andrea Ferreri,
 Alessandro Gori, Filippo Calcini, Goliardo Paroli, Sauro Bim-
 bi, Anna Maria Mattaliano e Luciano Caciagli, i quali, a loro
 volta, eleggono:

- Andrea Ferreri, Presidente;
- Alessandro Gori, Vice Presidente;
- Filippo Calcini, Segretario
- Goliardo Paroli, Tesoriere.

Tutti dichiarano di accettare la carica.

A componenti del Collegio Sindacale, per i primi tre esercizi
 sociali, vengono eletti i soci: a) come Sindaci Effettivi Ma-
 rio Cammisa, Presidente, Giovanni Susini e Paolo Urbani; b)
 come Sindaci Supplenti Massimo Bianchi ed Enrico Pandolfi.

Tutti dichiarano di accettare la carica.

A componenti del Collegio dei Proviviri, per i primi tre e-
 sercizi sociali, vengono eletti i soci Brunella Brotini, Pre-
 sidente, Stefano Logli e Anna Alessi.

Tutti dichiarano di accettare la carica.

I componenti delegano il Presidente della Cooperativa, Andrea
 Ferreri, ad espletare tutte le pratiche necessarie per la le-
 gale esistenza della società e lo autorizzano, in special mo-
 do, ad apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato
 statuto tutte le modificazioni, le soppressioni e le aggiunte
 che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità
 in sede di omologazione, e di registrazione nel Registro Pre-
 fettizio delle Società Cooperative.

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ammontanti
 approssimativamente a lire 3.000.000 (tremilioni), sono a ca-
 rigo della società.

Per le firme marginali del presente atto e dello statuto al-
 legato vengono delegati i componenti Andrea Ferreri e Ales-
 sandro Gori.

RAG.SOC: IL CIGOLI S.R.L. COOP.MEDICI VALDARNO
C.F. 01495780502
IND. VIA LUIGI SALVATORI
SANTA CRUCE SULL'ARNO

6
PI

L. VERDANI ARRENDENTE

Del presente atto - dattiloscritto a mia cura e completato di mia mano su sette pagine fin qui di due fogli intercalati fra loro - io Notaio ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano e dichiarano di trovarlo in tutto conforme alla loro volontà.

Firmato:

Anna Alessi - Marco Bargiani - Bianchi Massimo - Bimbi Sauro
- Brotini Brunella - Luciano Caciagli - Filippo Calcini - Mario Cammisa - Ciampini Luciano - Andrea Ferreri - Gori Alessandro - Stefano Logli - Marino Lupi - Anna Maria Mattaliano - Rossella Mengozzi - Dania Moriani - Pandolfi Enrico - Paroli Gogliardo - Pertici Riccardo - Giovanni Susini - Paolo Urbani - Marcello Viviani

Dott. Daniele Muritano Notaio (segue sigillo)

E' copia conforme all'originale, composta di quattro facciate fin qui oltre l'allegato.

Empoli,

